

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 448/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009, prevede che le agenzie di rating del credito mettano a disposizione presso il registro centrale creato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «AESFEM») informazioni sulle proprie performance storiche. Le informazioni devono essere fornite in un formato standardizzato come disposto dall'AESFEM, che le rende disponibili e che pubblica anche informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati. Questi obblighi devono essere integrati per quanto riguarda la presentazione delle informazioni fornite, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento.
- (2) Le agenzie di rating del credito appartenenti a un gruppo di agenzie situate nell'Unione possono trasmettere i loro dati al registro centrale separatamente. Tuttavia, tenuto conto dell'organizzazione funzionale altamente integrata delle agenzie di rating del credito nell'Unione e per facilitare la comprensione delle statistiche, occorre incoraggiare le agenzie di rating del credito a effettuare la trasmissione su base globale per tutto il gruppo.
- (3) Il sistema del registro centrale raccoglie i dati sui rating del credito e li conserva a livello centrale. Per aiutare i partecipanti al mercato a valutare in maniera più adeguata l'attendibilità dei rating del credito e quindi assisterli nelle loro decisioni di investimento, è necessario che il registro centrale accetti su base volontaria anche i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo di agenzie, ma non avallati nell'Unione.
- (4) Per facilitare ulteriormente la comprensione delle statistiche realizzate, tra i dati sui rating del credito comunicati devono essere compresi quelli relativi almeno agli ultimi

dieci anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. Occorre che le agenzie di rating del credito non siano tenute a comunicare tali dati se possono dimostrare che ciò non sarebbe proporzionato dal punto di vista della loro portata e complessità.

- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sottoposto dall'AESFEM all'approvazione della Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tuttavia, l'AESFEM non ha effettuato un'analisi costi/benefici ritenendola sproporzionata rispetto agli effetti dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, dato che il comitato delle autorità europee di regolamentazione (*Committee of European Securities Regulators* — CESR) aveva istituito il registro centrale dal 2010 e i progetti di norme tecniche riprendevano le modalità di funzionamento del sistema esistente senza prevedere nuovi obblighi sostanziali e pertanto non comportavano consistenti costi aggiuntivi a carico dell'AESFEM o delle agenzie di rating del credito.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le norme relative alla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di riferimento, che le agenzie di rating del credito sono tenute a mettere a disposizione presso un registro centrale ai sensi:

- a) dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009; e

⁽¹⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.